

Legge 2 aprile 1958, n. 323

**NORME SUGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI.**

(Omissis)

L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto può essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.

La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.